



## Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 059/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 065/CSA/2022-2023

### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

#### III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Alberto Urso - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo numero 065/CSA/2022-2023, proposto dalla Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18 novembre 2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore MATTIA PENSALFINI, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 2.11.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Avezzano Calcio A.r.L./ ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. del 30.10. 2022.



Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: *“Per aver colpito un calciatore avversario con una testata al volto facendolo cadere a terra”*.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara o la riduzione della stessa, sostenendo che non vi è stata alcuna testata contro un giocatore avversario. In sostanza, il calciatore Mattia Pensalfini si sarebbe avvicinato al calciatore avversario solo per avere spiegazioni in ordine al grave fallo subito.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

Nel reclamo si teorizza una dinamica del fatto completamente diversa e in contrasto con quella emergente dal referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova ed attesta che il calciatore Pensalfini *“Dopo aver subito un fallo si alza e colpisce con una testata al volto un avversario facendolo cadere a terra.”*

La condotta posta in essere dal calciatore Mattia Pensalfini concretizza dunque sicuramente una fattispecie di condotta violenta, così come descritta dall’art. 38 del C.G.S. e per la quale tale norma prevede una sanzione minima di tre giornate di squalifica. Ciò considerato, la decisione del Giudice Sportivo va confermata.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L’ESTENSORE

Agostino Chiappiniello

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce